

N. 27929 DI REPERTORIO N. 8545 DI RACCOLTA-----
-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----
-----15 novembre 2024-----

**AGENZIA DELLE
ENTRATE
UFFICIO DI
MONZA E BRIANZA**

Reg.to il 20/11/2024
n. 40127 Serie 1T
Versati euro 200,00

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di novembre,-----

in Monza, in via Pergolesi n. 33, alle ore diciotto e trentainnanzitutto a me dott. **FEDERICO CORNAGGIA**, Notaio in Meda, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:-----

- Giovanni Roncoroni, nato a Como il 12 giugno 1971, domiciliato per la carica in Monza, via Monte Grappa n. 21,-----che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della:-----

"Associazione Marta Roncoroni" con sede in Monza, via Monte Grappa n. 21, codice fiscale numero 94651600150; costituita con atto in data 26 febbraio 2024 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Monza in data 27 febbraio 2024 al n. 260 Serie 3;-----legittimato al presente atto in forza del vigente Statuto sociale.-----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua suddetta qualità, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo si è riunita l'Assemblea degli Associati dell'Associazione Marta Roncoroni, in forza di avviso di convocazione diramato in tempo utile ai sensi di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente:-----

-----Ordine del giorno-----

Modifiche statutarie per adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017, c.d. Codice del Terzo Settore.-----

Il comparente chiede a me Notaio di ricevere in forma pubblica il verbale dell'odierna Assemblea e, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue.-----

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi di legge e del vigente Statuto sociale, lo stesso comparente signor Giovanni Roncoroni, il quale dichiara e constata:-----

- che sono presenti in proprio e per delega n. sette dei n. 7 (sette) associati che fanno attualmente parte dell'Associazione signori:-----

* Giovanni Roncoroni, nato a Como il 12 giugno 1971, C.F. RNC GNN 71H12 C933J;-----

* Sara Tassetto, nata a Milano il giorno 11 marzo 1973, C.F. TSS SRA 73C51 F205T;-----

* Maria Amigoni, nata a Milano il 21 marzo 1978, C.F. MGN MRA 78C61 F205T;-----

* Giuseppe Carlo Citerio, nato a Melzo (Milano) il 13 giugno 1961, C.F. CTR GPP 61H13 F119U;-----

* Paolo Mangili, nato a Bergamo il 12 marzo 1982, C.F. MNG PLA 82C12 A794C;-----

* Marta Baggiani, nata a Borgosesia (Vercelli) il 15 febbraio 1992, C.F. BGG MRT 92B55 B041D;-----

* Antonio Mita, nato a Nardò (Lecce) il giorno 8 giugno 1973 C.F. MTI NTN 73H08 F842D;-----

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di esso Presidente e dei Consiglieri signori Sara Tassetto e Giuseppe Carlo Citerio;-----

- che esso Presidente ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;-----

- che pertanto la presente Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita e in grado di deliberare sul punto posto all'ordine del giorno.-----

Aperta la trattazione, il Presidente illustra i motivi per i quali si propone di approvare un nuovo testo di Statuto sociale, già ampiamente condiviso e reso disponibile agli associati, e che qui si allega sotto la lettera **"A"**, che sia conforme alla nuova disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; Statuto portante altresì la modifica dell'attuale denominazione in "Associazione Marta Roncoroni ETS".-----

L'Assemblea, dopo ampio ed esauriente dibattito, all'unanimità dei presenti con voto espresso in forma orale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,-----

-----delibera-----

1) di approvare il testo di Statuto, come sopra letto dal Presidente ed allegato sotto la lettera **"A"**, in conformità alla nuova disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; Statuto portante altresì la modifica dell'attuale denominazione in "Associazione Marta Roncoroni ETS";-----

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Giovanni Roncoroni i più ampi poteri per compiere tutte le formalità richieste per dare piena attuazione a quanto sopra deliberato e per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre nello stesso e nell'allegato Statuto tutte quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla competente Autorità.-----

3) Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a carico dell'Associazione.-----

Null'altro essendovi a deliberare la seduta è sciolta alle ore diciotto e cinquanta.-----

----- E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparante che lo approva, lo conferma e con me lo sottoscrive alle ore

Omessa la lettura dell'allegato per volontà espressami dal

comparente.-----
Consta il presente atto di due fogli scritti in parte da per-
sona di mia fiducia con mezzi meccanici e in parte da me No-
taio di mio pugno su quattro facciate intere e parte della
quinta.-----

Allegato "A" al n. 27929/8545 di repertorio

STATUTO
ASSOCIAZIONE
"MARTA RONCORONI ETS"

DENOMINAZIONE

Articolo 1

1.01 È costituita l'Associazione denominata "MARTA RONCORONI ETS" (nel proseguo solo "Associazione").

1.02 L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

DURATA

Articolo 2

2.01 L'Associazione ha durata illimitata.

SEDE

Articolo 3

3.01 L'Associazione ha sede nella Città di MONZA, inizialmente all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo.

3.02 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

3.03 L'Associazione può istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici.

SCOPI E ATTIVITA'

Articolo 4

4.01 L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si propone di supportare ogni atto teso al prendersi cura delle persone colpite da danno cerebrale acuto e delle persone vicine a questi malati nonché di promuovere e sostenere la formazione medica ed infermieristica in ambito neuroranimatorio, prevalentemente pediatrico.

4.02 Per il raggiungimento delle predette finalità l'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva e prevalente le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

4.03 L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) realizzare e promuovere attività culturali, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi sulle tematiche oggetto dell'attività istituzionale dell'Associazione;

b) promuovere, diffondere e sostenere studi e ricerche su temi afferenti le proprie finalità;

c) promuovere stage, master ed ogni altra iniziativa di formazione attinente ai propri fini istituzionali;

d) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;

e) utilizzare social media per la promozione delle proprie attività e/o di attività attinenti ai propri fini istituzionali;

f) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi connessi all'attività istituzionale dell'Associazione;

g) svolgere attività di raccolta fondi ed erogare contributi per progetti ed iniziative negli ambiti di interesse dell'Associazione, ivi incluso l'acquisto di strumentazioni e beni da devolvere alle strutture di cura dei malati;

h) promuovere e/o sostenere, anche con donazioni ed erogazioni liberali, iniziative di soggetti singoli e/o enti collettivi e/o associazioni e/o organismi, pubblici e/o privati, che siano coerenti con gli scopi dell'Associazione o che siano ritenuti tali dal consiglio di amministrazione;

i) stipulare convenzioni e accordi con enti finanziatori pubblici e privati, organismi internazionali, istituti universitari e di ricerca, amministrazioni pubbliche e imprese e ogni altro ente, italiano o estero, aventi finalità analoghe e/o per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali;

l) esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con

il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

4.04 L'Associazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione potrà esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nel limite di quanto previsto dai regolamenti e dalla normativa di settore.

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

5.01 Sono membri dell'Associazione:

- 1) I Soci Fondatori;
- 2) I Soci Ordinari;

5.02 Sono Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

5.03 Può divenire successivamente Fondatore qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, ancorché privo di personalità giuridica, che condivida gli scopi della Associazione e venga cooptato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Fondatori.

5.04 Sono soci Ordinari le persone fisiche e le persone giuridiche la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni.

5.05 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 6

6.01 Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri nei confronti dell'Associazione

6.02 Ai Soci, che hanno assolto i loro obblighi nei confronti dell'Associazione, è garantita la partecipazione alla vita associativa secondo le modalità previste dal presente Statuto, nonché diritti di voto per quanto concerne le deliberazioni assembleari, ivi comprese quelle concernenti l'approvazione delle modificazioni statutarie, le nomine degli organi sociali e lo scioglimento dell'Associazione. I soci hanno diritto di consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

6.03 I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio di amministrazione.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo 7

7.01 La qualifica di Socio si perde per:

- morte della persona fisica, estinzione dell'ente;

- recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di amministrazione per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia ricevuta dai destinatari almeno tre mesi prima. Il socio recedente ha comunque l'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso al momento della comunicazione del recesso;

- decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di:

(i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie;

(ii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione;

(iii) mancato pagamento della quota sociale;

- espulsione. Il Socio può essere espulso per:

(i) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

(ii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione;

(iii) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo;

(iv) assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli dell'Associazione.

7.02 Avverso i provvedimenti di esclusione e decadenza il socio interessato può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

7.03 Coloro che sono esclusi o recedono dall'Associazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

VOLONTARI

Articolo 8

8.01 L'Associazione si avvale di volontari anche non soci che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

8.02 Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

9.01 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

10.01 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, Fondatori e Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa.

10.02 L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero;
- b) nominare i componenti dell'Organo di Controllo, ove istituito;
- c) stabilire gli eventuali compensi degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, ove istituito e nei limiti ammessi dalla legislazione vigente;
- d) approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- e) approvare eventuali regolamenti interni;
- f) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
- g) nominare il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. L.gs. 117/2017;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- l) deliberare l'estinzione dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
- m) deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del DLgs 117/2017;
- n) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 11

11.01 L'Assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o in caso di impedimento dello stesso su istanza di almeno un terzo dei soci con l'indicazione delle materie da trattare. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

11.02 La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello

stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno due giorni di preavviso.

11.03 Ciascun socio, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Socio. Ciascun associato può ricevere un numero massimo di deleghe in accordo con quanto previsto dall'art. 24, comma 3 Dlgs 117/2017.

11.04 L'adunanza, presieduta dal Presidente, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Soci, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. Ciascun socio ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.05 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.06 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

11.07 I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale o di un suo delegato.

11.08 Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

12.01 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea.

12.02 Il Primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell'atto costitutivo e dura in carica cinque esercizi. Successivamente i Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

12.03 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

12.04 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea che dovrà essere convocata per provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

13.01 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione.

13.02 In particolare, il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, provvede a:

- a) nominare tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente dell'Associazione;
- b) stabilire gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, individuando i progetti e le iniziative da attuare ed indicando, se ritenuto necessario, le forme ed i modi di coinvolgimento dell'associazione e delle sue risorse economiche;
- c) approvare la proposta di Bilancio di Esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- d) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci e alla perdita della qualifica di socio;
- f) deliberare l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) nominare, eventualmente, un Segretario Generale, fissandone attribuzioni e competenze, nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente;
- h) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici.

13.03 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente che coadiuva il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti può nominare

procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

14.01 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti in caso di impedimento dello stesso, con avviso spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica e l'organo di controllo.

14.02 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno anche fuori dalla sede dell'Associazione purché in Italia.

14.03 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

14.04 Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

14.05 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.

14.06 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

PRESIDENTE

Articolo 15

15.01 Il primo Presidente dell'Associazione è nominato nell'Atto Costitutivo e rimane in carica sino al termine del mandato di Consigliere. Successivamente, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti e dura in carica sino al termine di mandato di Consigliere e può essere rinominato.

15.02 Al Presidente dell'Associazione spettano la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi; convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il

Consiglio di Amministrazione; cura l'esecuzione degli atti deliberati.

15.03 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti al Consiglio appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

15.04 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, o al terzo Consigliere entro i limiti di quelli ad esso conferiti.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 16

16.01 Qualora se ne ravvisi la necessità o vengano superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

16.02 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

16.03 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

16.04 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.05 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

16.06 Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.07 Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 17

17.01 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote sociali e/o contributi versati dai soci;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Dlgs 117/2017;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche, effettuate nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Dlgs 117/2017 e dei successivi decreti attuativi;
- ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, compatibile con le disposizioni di legge e del presente statuto.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 18

18.01 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

18.02 Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea approva il Bilancio d'Esercizio relativo all'esercizio finanziario precedente. Il bilancio dovrà essere redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 117/2017.

18.03 I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'Associazione o comunque andranno ad incrementarne il patrimonio. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento di attività sociali di cui all'art. 2 del presente statuto e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017.

18.04 Il Consiglio Direttivo documenta in bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

18.05 Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Dlgs 117/2017, l'Associazione dovrà, altresì, predisporre e approvare il Bilancio Sociale redatto e pubblicato ai sensi del medesimo articolo.

ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

Articolo 19

19.01 L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. Il Patrimonio che residua al termine delle operazioni di liqui-

dazione sarà devoluto, su indicazione dell'Assemblea e previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Dlgs 117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

NORMA FINALE

Articolo 20

20.01 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Giovanni Roncoroni

-----Federico Cornaggia - sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82.